



Comune di
CHiusa DI SAN MICHELE

Città Metropolitana di Torino

Piazza Bauchiero Bruno n. 2 – 10050 Chiusa di San Michele (To)

Tel. 011/964.31.40 – Fax 011/964.44.57 P.IVA 01734110016

Sito web: <http://www.comune.chiusadisanimichele.to.it>

Email: protocollo@comune.chiusadisanimichele.to.it

Posta certificata.: protocollo.chiusa.san.michele@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI

Art. 1

Principi ed oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare il corretto uso delle attrezzature e lo svolgimento delle attività all'interno delle aree riservate a parco giochi.
2. Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini e di coloro che frequentano i parchi giochi, nonché quello di preservare l'integrità delle attrezzature e il decoro delle aree pertinenti.

Art. 2

Ubicazione dei parchi

1. Il presente Regolamento trova applicazione con riguardo a tutti i parchi giochi pubblici in esercizio sull'intero territorio comunale.

Art. 3

Norme di comportamento

- 1) È fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano i parchi giochi di mantenere un comportamento corretto, consono all'ambiente e improntato al rispetto dei giovani utenti, delle strutture e delle attrezzature installate.
- 2) In assenza di indicazioni specifiche le attrezzature per il gioco possono essere liberamente utilizzate soltanto dai bambini di età non superiore a dodici anni o comunque non superiore a quella riportata sui giochi stessi, ove specificato.
Il limite di età non si applica per le attrezzature adibite ad attività sportiva.

- 3) Il libero uso dei giochi e delle attrezzature da parte dei bambini è posto sotto la sorveglianza e l'esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.
- 4) L'orario di apertura dei parchi giochi viene stabilito con deliberazione della Giunta comunale e può essere articolato in fasce diversificate a seconda della stagione o per altre specifiche esigenze.
- 5) All'interno dei parchi giochi non è consentito:
 - a) utilizzare mezzi a motore, biciclette o altri veicoli;
 - b) praticare il gioco del calcio, per tutelare la sicurezza delle persone. Per questa attività è a disposizione l'area sportiva di Via Roma;
 - c) produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle 13 alle 15 e dalle 23 alle 8;
 - d) introdurre cani od altri animali, anche se provvisti di guinzaglio o museruola.

Art. 4

Manutenzione dei parchi giochi

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi giochi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione comunale, salvo diverse disposizioni o accordi tra l'Amministrazione stessa e Associazioni o privati.

Art. 5

Vigilanza ed osservanza del Regolamento

1. La vigilanza relativa al rispetto ed all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale.
2. L'Amministrazione provvede a propria cura ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente Regolamento.

Art. 6

Sanzioni

1. Salvo diversa disposizione di Legge, per tutte le violazioni del presente Regolamento viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 in conformità al disposto dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 18.08/2000 n. 267 e s.m.i.

Art. 7
Uso eccezionale dei parchi giochi

1. La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta ed in via eccezionale, l'uso dei parchi giochi per lo svolgimento di attività non contemplate dal presente Regolamento e che non siano in contrasto con le finalità del medesimo.

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto indicato dallo Statuto comunale